



Comune di Sessame

Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 9

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2012 (IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI)

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presente - Assente	
	Si	No
1) BERCHIO CARLO - SINDACO	Si	No
2) TARDITO BARTOLOMEO	Si	No
3) MALFATTO MARCO	No	Si
4) CARENA MAURO	Si	No
5) CIRIO PASQUALE	Si	No
6) CANTARELLA FRANCESCA	Si	No
7) GATTI FABIO	No	Si
8) LEVO MARIA LUIGINA	Si	No
9) UGO DANIELE	Si	No
10) MOLLEA MARCO	Si	No
11) FERRARIS MARCO	Si	No
12) NERVI PAOLA IRMA	Si	No
13) ODORIZZI LUCIANO	Si	No
	Totale presenti	11
	Totale assenti	2

Partecipa all'adunanza il PASSARO DR ARMANDO, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco BERCHIO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 maggio 2009, 42 recante: *"delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art 119 della Costituzione"* ed in particolare gli art 2 comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26

VISTO il D. Lgs 23/2011: *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*

VISTI in particolare gli articoli 8 e 9 del testo di legge sopra richiamato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011 n 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art 13

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data

DATO ATTO che ai sensi dell'art 151, primo comma, gli enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno relativo alla quarta proroga per i termini di approvazione dei bilanci degli Enti Locali che nella seduta del 02 agosto 2012 la conferenza-Stato-Città ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti Locali

PRESO ATTO che in conseguenza della quarta proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 viene stabilita la scadenza al 31 ottobre 2012 per l'approvazione dell'aliquota I.M.U. per l'anno 2012

PRESO ATTO che l'art 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti Locali di cui agli artt 52 e 59 del Decreto Legislativo 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti

VISTO il comma 6 dell'art 13 della legge 214 del 22/12/2011 che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote

VISTO il D.lgs 23/2011 ed in particolare gli artt 8 e 9

VISTO il D.L. 201/2011 ed in particolare l'art 13 convertito nella legge 214/2011 che prevede la competenza del Consiglio Comunale per modificare le aliquote base previste dalla legge

CONSIDERATO che la base imponibile dell'I.M.U. è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs 504/1992, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art 13 comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011

EVIDENZIATO che si rende necessario sopperire al minor gettito dei trasferimenti statali e al fine di garantire l'erogazione dei proprii servizi il comune ha necessità di un gettito I.M.U. pari a circa € 37.000,00

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili e sui versamenti relativi al gettito 1 rata del mese di giugno 2012, l'ente stabilisce di adottare le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA prima casa (abitazione principale e relative pertinenze) viene fissata nello 0,60 punti percentuali
- ALIQUOTA altri fabbricati viene fissata nello 1,06 punti percentuali
- ALIQUOTA aree fabbricabili viene fissata nello 1,06 punti percentuali
- ALIQUOTA rurali viene mantenuta allo 0,20 punti percentuali

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art 13 comma 10 del D.L. 201/2011 w smi come risultante dalla legge 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00, rapportati al periodo dall'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione

RITENUTO di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata.

PRECISATO ai sensi del comma 12 quinquies dell'art 4 del D.L. 16/2012, che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano in via esclusiva al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario dell'ex casa coniugale

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciati ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI DETERMINARE per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

- ALIQUOTA prima casa (abitazione principale e relative pertinenze) viene fissata nello 0,60 punti percentuali
- ALIQUOTA altri fabbricati viene fissata nello 1,06 punti percentuali
- ALIQUOTA aree fabbricabili viene fissata nello 1,06 punti percentuali
- ALIQUOTA rurali viene mantenuta allo 0,20 punti percentuali

DI STABILIRE relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni

DI STABILIRE che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente nell'abitazione

DI STABILIRE che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata.


DI STABILIRE che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applicano in via esclusiva al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario dell'ex casa coniugale

DI INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art 52 del D.Lgs 446/1997


CON SEPARATA unanime votazione legalmente resa di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 ultimo comma del D.lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BERCHIO CARLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
PASSARO DR ARMANDO




REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)

la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 4/10/12 Nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n 69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 4/10/12



IL SEGRETARIO COMUNALE
PASSARO DR ARMANDO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L. 18.08.2000, n.267.

Li, 4/10/12



IL SEGRETARIO COMUNALE
PASSARO DR ARMANDO



Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 - 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.



Responsabile del Servizio Finanziario


.....